

Processi verbali delle sedute del Consiglio regionale

LVIII SESSIONE STRAORDINARIA

Deliberazione n. 318 del 23 luglio 2003

OGGETTO: LEGGE REGIONALE – Ulteriore modificazione della legge regionale 17.5.1994, n. 14 – Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio.

	pres.	ass.		pres.	ass.
1 - Antonini Carlo	✓		16 - Liviantoni Carlo	✓	
2 - Baiardini Paolo	✓		17 - Lorenzetti Maria Rita	✓	
3 - Bocci Gianpiero		✓	18 - Melasecche Germini Enrico	✓	
4 - Bonaduce Giorgio	✓		19 - Modena Fiammetta		✓
5 - Bottini Lamberto	✓		20 - Monelli Danilo	✓	
6 - Brozzi Vannio	✓		21 - Pacioni Costantino	✓	
7 - Crescimbeni Paolo		✓	22 - Renzetti Francesco		✓
8 - Di Bartolo Federico	✓		23 - Ripa Di Meana Carlo	✓	
9 - Donati Maurizio	✓		24 - Rosi Maurizio	✓	
10 - Fasolo Marco	✓		25 - Rossi Luciano	✓	
11 - Finamonti Moreno	✓		26 - Sebastiani Enrico	✓	
12 - Girolamini Ada		✓	27 - Spadoni Urbani Ada	✓	
13 - Gobbini Edoardo	✓		28 - Tippolotti Mauro	✓	
14 - Laffranco Pietro	✓		29 - Vinti Stefano	✓	
15 - Lignani Marchesani Giovanni Andrea	✓		30 - Zaffini Francesco	✓	

PRESIDENTE: Carlo LIVIANTONI

CONSIGLIERI SEGRETARI: Ada SPADONI URBANI – Marco FASOLO

ESTENSORE: Seriana MARIANI

VERBALIZZANTE: Francesco T. DE CAROLIS



OGGETTO N. 546

DELIBERAZIONE N. 318 DEL 23 LUGLIO 2003

LEGGE REGIONALE – Ulteriore modificazione della legge regionale 17.5.1994, n. 14 – Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio

IL CONSIGLIO REGIONALE

VISTO il disegno di legge di iniziativa della Giunta regionale, concernente: “Ulteriore modificazione della legge regionale 17/5/1994, n. 14 - Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio” depositato alla Presidenza del Consiglio regionale il 24.6.2003 e trasmesso alla III Commissione Consiliare Permanente in data 26.6.2003 con nota prot. 1943/2003 (ATTO N. 1781);

VISTA altresì la proposta di legge di iniziativa del Consigliere Rossi, concernente: “Ulteriore modificazione della legge regionale 17/5/1994, n. 14 - Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio” depositato alla Presidenza del Consiglio regionale il 13.6.2003 e trasmesso alla III Commissione Consiliare Permanente in data 16.6.2003 con nota prot. 1859/2003 (ATTO N. 1774);

CONSIDERATO che la III Commissione Consiliare Permanente ha deciso di unificare la discussione degli atti sopracitati e di scegliere quale testo base quello proposto dalla Giunta regionale;

VISTO il parere della III Commissione Consiliare Permanente espresso nella seduta del 17 luglio 2003, e udite le relazioni della medesima, illustrate oralmente dal relatore Consigliere Vannio Brozzi per la maggioranza e dal Consigliere Luciano Rossi per la minoranza (ATTO N. 1781-1774/BIS);

VISTA la legge 11 febbraio 1992, n. 157 “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio”;



VISTA la legge regionale 17 maggio 1994, n. 14 “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio”;

VISTO lo Statuto regionale;

VISTO il Regolamento Interno del Consiglio regionale;

con votazione separata articolo per articolo, nonché con votazione finale sull'intera legge che ha registrato 22 voti favorevoli, 1 voto contrario e 2 voti di astensione, espressi nei modi di legge dai 25 Consiglieri presenti e votanti

DELIBERA

- di approvare la legge regionale, concernente: “Ulteriore modificazione della legge regionale 17.5.1994, n. 14 – Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio” composta di n. 3 articoli nel testo che segue:

Art. 1


Modifiche dell'art. 3

1. All'art. 3, comma 2, lett. n), della legge regionale 17 maggio 1994, n. 14, come aggiunto dall'art. 1 della legge regionale 13 maggio 2002, n. 7, le parole “del comma 2 dell'art. 2” sono sostituite dalle parole “del comma 3 dell'art. 4”, come modificato dall'art. 2, della legge regionale 13 maggio 2002, n. 7.

Art. 2

Modifiche dell'art 14

1. All'art. 14, comma 4 della legge regionale 17 maggio 1994, n. 14, come aggiunto dall'art. 7 della



legge regionale 13 maggio 2002, n. 7, le parole “del comma 2 dell’art. 2” sono sostituite dalle parole “del comma 3 dell’art. 4”, come modificato dall’art. 2, della legge regionale 13 maggio 2002, n. 7.

Art. 3
Modifiche dell’art. 32

1. Il comma 1 dell’art. 32 della legge regionale 17 maggio 1994, n. 14 è sostituito dal seguente:

“1. La Giunta regionale, sentito l’Istituto Nazionale per la Fauna Selvatica e previo parere della competente Commissione Consiliare Permanente, approva il calendario venatorio, recante disposizioni relative ai tempi, ai luoghi e ai modi di caccia, disponendone la pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione entro il 15 giugno di ogni anno. Il calendario venatorio, ove ricorrano le condizioni di cui all’articolo 18, comma 2 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, può consentire il prelievo venatorio di determinate specie dal primo giorno utile di settembre, stabilendone le modalità.”

IL FUNZIONARIO ESTENSORE

Dott.ssa Seriana Mariani

Seriana Mariani